"F"

REGOLAMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI

INDICE

1) TIPOLOGIA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

2) ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI

3) GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

4) ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

5) POSTEGGIO: CONCESSIONE – MIGLIORIE – SCAMBIO – ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

6) TRASFERIMENTO, REINTESTAZIONE , VOLTURAZIONE

7) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO

8) REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

9) RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

10) ASSENZE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

11) POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

12) SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

13) MODALITA' UTILIZZO POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

14) NORME IGIENICO SANITARIE

15) SANZIONI

16) ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

ALLEGATO ALL'ATTO C.C. N. 20 DEL 7/3/2002

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesca Saracino

ART. 1
TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1) Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche e dei posteggi isolati.

2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia Si conferma pertanto che:

2.1 L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:
   a) mercati settimanali o a cadenze diverse;
   b) posteggi isolati con o senza chiosco concessi per uno o più giorni della settimana;
   c) in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione comunale

2.2 Il mercato può essere:
   a) ordinario con merceologia libera;
   b) per settori, qualora siano stabiliti du settori merceologici; alimentare e non alimentare. In tal caso nell'ambito del settore è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste per lo stesso;
   c) specializzato, cioè a merceologia esclusiva.

ART. 2
ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI

1) I mercati si svolgono nei giorni e nelle aree individuate nella deliberazione di Consiglio Comunale istitutive degli stessi, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni, e più precisamente:

- mercato settimanale annuale di piazza Unità e vie limitrofe venerdì mattina;
- mercato settimanale estivo Via Minghetti e Via Ruffini venerdì mattina;
- mercato estivo V.le Oriani/Fucini domenica mattina;
- mercato estivo P.le Kennedy lunedì mattina;
- mercato estivo serale V.le Lungorio mercoledì sera;

Nelle allegate schede sono evidenziati per ogni mercato:
   a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche
   b) la suddivisione nelle tipologie di settore:
      - alimentare
      - extralimentare
      - produttori agricoli
   c) il numero totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli.

2) Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in apposite aree alternative individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 3
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1) Il mercato si svolge nella/e giornata/e indicata/e all'art. 2 salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso, il Dirigente competente, sentite le Associazioni, con provvedimento da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del mercato. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.

2) Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, e sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione sono stabiliti con apposito provvedimento del Dirigente. Non è, comunque, consentito lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio e del 25 dicembre. Qualora il mercato ricada in giornate di festività diverse da quelle sopra indicate è consentito il suo svolgimento con presenza facoltativa degli operatori.

3) Il Comune sentite le Associazioni di Categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari ai sensi dell' art. 6 della L.R. 12/99; entro il 30 novembre di ogni anno, il Comune comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari istituiti per l'anno successivo.

ART.4
ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

1) I posteggi isolati sono quelli istituiti con deliberazione C.C. n.49 dell'11.05.2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, possono essere a carattere annuale o stagionale (periodo previsto dal 26.05 al 30.09 di ogni anno) e si distinguono in:
   - posteggi con chiosco;
   - posteggi senza chiosco.

2) Qualora l'operatore sia autorizzato allo svolgimento dell'attività mediante l'utilizzo di un chiosco si fa riferimento alle disposizioni contenute nella deliberazione C.C. n.54 del 18.05.2000 relativa all'approvazione delle tipologie di chioschi adibiti ad attività commerciali diverse da quelle di rivendita di giornali e riviste.

3) Qualora l'operatore sia autorizzato allo svolgimento dell'attività mediante l'utilizzo del solo banco di vendita è tenuto all'osservanza delle seguenti modalità di verndita:
   - il banco non può superare le dimensioni di mt. 3,5 x 2,00;
   - non è consentita la copertura del banco di vendita con tende solari;

- l'esposizione della merce è consentita solo sui banchi di vendita. E' fatto divieto pertanto di utilizzare carrelli espositori fissi o mobili o altri contenitori in aggiunta al banco di vendita autorizzato.
- subordinato al pag. tassa di occupazione

4) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 2) e 3), ai posteggi isolati si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento.

5) In nessun caso nei posteggi isolati è consentito modificare il settore merceologico autorizzato.

ART. 5
POSTEGGIO: MIGLIORIA – CONCESSIONE - SCAMBIO – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

1) MIGLIORIA

a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della relativa merceologia; per questi gli operatori già concessionari di posteggio possono presentare al Comune istanza in bollo per l'ottenimento della miglioria.

b) Le domande vengono esaminate rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

c) Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, vengono accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui al successivo art. 8.

2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.

b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto all'Albo Pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.

c) L'assegnazione può riguardare un solo posteggio per ogni mercato ed avviene nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria compilata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
   - Maggior numero di presenze maturate nel mercato oggetto di richiesta di assegnazione riferibili ad un'unica autorizzazione;
   - In caso di parità di numero di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368)

d) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

e) Sull'autorizzazione rilasciata sono riportati gli estremi ai quali fa riferimento, la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett.a D.Lgs.114/98) e l'anzianità di azienda.

f) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale o uno o più rami della stessa. Detta concessione è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

3) SCAMBIO POSTEGGIO

a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett.a Deliberazione G.R. 1368/99).

b) Le relative domande in bollo devono essere presentate congiuntamente dagli operatori interssati e devono indicare il numero identificativo dei posteggi oggetto dello scambio.

4) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI.

Gli operatori interessati al conseguimento dell'ampliamento del proprio posteggio (fino al limite consentito di mq.80) tramite l'acquisizione della proprietà del contiguo ramo d'azienda e conseguentemente della relativa autorizzazione e concessione di posteggio, devono fare richiesta preventiva al Comune, motivandone le finalità e contestualmente devono impegnarsi, in caso di accoglimento della richiesta, alla restituzione dell'autorizzazione e della relativa concessione del cedente. A seguito del rilascio del parere favorevole del Comune gli operatori richiedenti procederanno al completamento dell'atto di trasferimento della proprietà del ramo d'azienda a proprio nome.

Il Comune successivamente alla presentazione dell'atto registrato del ramo d'azienda provvederà ad aggiornare la nuova superficie del posteggio e a rilasciare la concessione aggiornata, previo ritiro dell'autorizzazione rinunciata.

5) Al di fuori dei casi previsti ai precedenti commi 1) e 4) non è consentito l'ampliamento del posteggio.

ART.6
TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

1) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 e comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale sarà attribuita la stessa data di scadenza.

2) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento in capo al nuovo titolare delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.

3) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art. 5 c. 2 lett. c L.R. 12/99) maturate dal cedente.

4) Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

5) Nell'ambito dei settori merceologici il trasferimento di proprietà o della gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.

ART. 7
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione amm.va, salvo la facoltà per il Comune di concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato.
c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza , servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
d) Nel caso di rinuncia espressa all'autorizzazione.

2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore verrà assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio che sarà individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area idonea a tale scopo individuata dal Comune.

3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.

4) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti o ad aziende terze che non ne abbiano titolo la concessione del posteggio è revocata.

5) La revoca dell'autorizzazione nei casi previsti nel presente articolo comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 8
REGISTRO DI MERCATO:
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

a) Le planimetrie dei mercati istituiti con l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.

b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.

c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:

- Maggiore anzianità di attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio, proprio o dei dante causa.
- Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.

d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:

- Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta"
- Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.

2) Copia aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso il Comando della Polizia Municipale per le attività di vigilanza.

ART. 9
RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, che coinvolgano almeno il 30% degli operatori, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico e tenuto conto delle esigenze degli operatori con automarKet.

ART. 10
ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1) ASSENZE

a) I concessionari di posteggio, salvo motivato preavviso, che non sono presenti all'ora fissata dal provvedimento del Dirigente ai sensi del precedente art.3 per l'inizio dell'attività giornaliera, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e, pertanto, sono considerati assenti.

b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui al precedente art.8 qualora:

- Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni dall'avvenuta assenza.

- In caso di intemperie che non consentano lo svolgimento del mercato, sentito anche il Comitato Consultivo di meracto.
- In caso di assenza di oltre il 50% dei titolari di posteggio.
- Nel caso in cui si tratti di mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate.
- Nel caso di mercati ricadenti in un giorno festivo.

2) ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 che sono presenti all'orario stabilito di cui al precedente art.3, che sono in possesso di Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA e che abbiano firmato il registro di cui all'art. 8 entro l'orario stabilito.

b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.

c) In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recupero di mercati non svolti non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta".

d) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

e) Non è consentito partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

ART. 11
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1) Ai sensi dell'art.1 della Legge 09.02.63 n.59 e del Decreto Legislativo 18.05.2001 n.228, i posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
- Carattere annuale.
- Carattere stagionale.

2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per ciascun mercato.

3) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda comprovata con autocertificazione. Ai fini dell'assegnazione del posteggio i produttori agricoli devono presentare al Comune la comunicazione di cui all'art.4, comma 4, del DLGS n.228/2001, comprovando la qualifica di imprenditore agricolo secondo lemodalità stabilite al comma 8 del medesimo articolo

4) I posteggi riservati ai produttori agricoli eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art. 6 c. 8 L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.

5) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di imprenditore agricolo secondo le modalità stabilite dall'art.4 del DLGS n.228/2001. Ai sensi del comma 8 di detto articolo, qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a L.80 milioni per gli imprenditori individuali o a L.2 miliardi per le società si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n.114/98.

6) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, possono vendere solo i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende e ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 12
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso. Detti automezzi, qualora autorizzati, non possono essere posizionati sul fronte del posteggio.

3) Coloro che, rinnovando le proprie attrezzature di vendita, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio devono presentare istanza al Comune per ottenere, ove possibile, l'ampliamento del posteggio oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove attrezzature.

4) Le attrezzature di vendita non devono costituire ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

5) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

6) In linea di massima non è consentito occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi. Qualora le condizioni dei luoghi e degli edifici non consentono di garantire il pieno rispetto del divieto di cui sopra, il personale del Comando Polizia Municipale valuterà la possibilità di concedere deroghe temporanee semprechè le stesse non determinino situazioni di grave intralcio o disagio permanente.

ART. 13
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1) L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta formulata dagli organi di vigilanza del mercato pena l'esclusione temporanea dallo stesso e l'applicazione della sanzione prevista all'art. 16.

2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è consentito detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

3) Nell'ambito del settore merceologico di appartenenza e compatibilmente con le disposizioni contenute nel regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto a porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione amministrativa.

4) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività. In conseguenza di ciò il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi di tempo limitati dovuti a cause di forza maggiore.

5) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito sempre e comunque il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.

6) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.

7) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste devono essere pubblicizzate con cartello ben visibile.

8) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, e, qualora non presenti, in idonei sacchi o contenitori similari che verranno prelevati dal servizio addetto in corrispondenza dei posteggi.

9) L'operatore è obbligato ad esporre presso il proprio banco di vendita in luogo ben visibile un cartello, previamente vidimato dal Comando Polizia Municipale, contenente l'indicazione del mercato, la Via e/o Piazza nella quale è ubicato il posteggio e il numero identificativo dello stesso.

10) Durante lo svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area interessata, fatti salvi i mezzi di pronto intervento e/o soccorso, il transito dei quali deve essere sempre assicurato e facilitato da parte degli operatori.

11) E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi in corrispondenza delle corsie e dei posteggi non occupati.

ART. 14
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel spetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Azienda Sanitaria Locale. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

2) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

3) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

ART. 15
SANZIONI

1) Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:

a) da € 51.00 a € 258.00 chi:
- Non provvede alla pulizia dell'area così come disposto dall'art. 13.
- Chi occupa l'area oltre il termine temporale fissato per lo sgombero del posteggio.
- Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata
- Pone in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio.
- Incorre in ogni altra violazione dell'art. 13.

b) da € 516.00 a € 3098.00, chi:
- non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi.
- esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali.

c) da € 2582.00 a € 15493.00 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
- esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali.

2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Dirigente del Settore di riferimento.

3) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), l'organo Comunale competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

ART.16
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua esecutività. Da tale data è abrogato il regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n.145 del 06.11.96, nonché tutte le norme e disposizioni regolamentari precedentemente adottate ed in contrasto con il presente regolamento.

Comune di Riccione

Provincia di Rimini

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO E GARANZIA

Verbale n° 4 del 27/2/2002

In data odierna, alle ore 20,30 , nella sala allo scopo destinata, si riunisce la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, regolarmente convocata con l'allegato avviso, **in seduta congiunta con la 2^ Commissione consiliare permanente**, per la trattazione del primo punto all'o.d.g..

Risultano presenti ed assenti alla seduta i sottoriportati componenti della Conferenza (o i loro sostituti a fianco di ciascuno indicati):

COGNOME NOME		EVENTUALI SOSTITUTI	PRESENTI	ASSENTI
Presidente Migani Fabrizio	Capogruppo FORZA ITALIA		X	
Schiano Pasquale	Presidente C.C.			
Galli Fabio	Capogruppo D.S.			
Galavotti Giorgio	Capogruppo LA MARGHERITA			
Bossoli Stelio	Capogruppo S.D.I.			
Montanari Emanuele	Capogruppo RINASCITA PER RICC.		X	
Airaudo Filippo	Capogruppo A.N.		X	
Cesarini Marzio	Capogruppo LISTA CIVICA.			
Delbianco Wilma	Capogruppo RIF. COMUNISTA		X	
Florio Arturo	Capogruppo FLORIO X RICCIONE			

Partecipa alla seduta la Sig.ra Ines Tomassoni, con funzioni di verbalizzante.

VERBALE

1. **Definizione delle aree per il commercio su aree pubbliche: mercati e posteggi isolati. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione C.C. n° 49 del 11/5/2000 ed approvazione del Regolamento dei mercati e posteggi isolati.**

ALLEGATO ALL'ATTO C.C. N. 20 DEL 7/3/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Riccione

Provincia di Rimini

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO E GARANZIA

Verbale n° 6 del 5/3/2002

In data odierna, alle ore 21,00 , nella sala allo scopo destinata, si riunisce la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, regolarmente convocata con l'allegato avviso, **in seduta congiunta con la 2^ Commissione consiliare permanente** per la trattazione del primo punto all'o.d.g..

Risultano presenti ed assenti alla seduta i sottoriportati componenti della Conferenza (o i loro sostituti a fianco di ciascuno indicati):

COGNOME NOME		**EVENTUALI SOSTITUTI**	**PRESENTI**	**ASSENTI**
Presidente Migani Fabrizio	Capogruppo FORZA ITALIA		X	
Schiano Pasquale	Presidente C.C.		X	
Galli Fabio	Capogruppo D.S.		X	
Galavotti Giorgio	Capogruppo LA MARGHERITA		X	
Bossoli Stelio	Capogruppo S.D.I.		X	
Montanari Emanuele	Capogruppo RINASCITA PER RICC.			X
Airaudo Filippo	Capogruppo A.N.		X	
Cesarini Marzio	Capogruppo LISTA CIVICA.		X	
Delbianco Wilma	Capogruppo RIF. COMUNISTA		X	
Florio Arturo	Capogruppo FLORIO X RICCIONE		X	

Partecipa alla seduta la Sig.ra Ines Tomassoni, con funzioni di verbalizzante.

Sono, inoltre, presenti l'Assessore Loretta Villa ed il Dirigente delle Attività economiche Graziella Cianini.

ALLEGATO ALL'ATTO C.C. N. 20 DEL 7/3/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Saracino

COMUNE DI RICCIONE

VERBALE

1. **Definizione delle aree per il commercio su aree pubbliche: mercati e posteggi isolati. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione C.C. n° 49 del 11/5/2000 ed approvazione del Regolamento dei mercati e posteggi isolati.**

Inizio trattazione presente punto ore 21,00.

Per la sintesi della discussione si veda il verbale della 2^ Commissione consiliare permanente n° 5 del 5/3/2002.

La Commissione , disposta la votazione sulla pratica in oggetto limitatamente alla parte di competenza, con il seguente esito:

CAPOGRUPPO		VOTI RAPPRESENTATI	ASTENUTO	FAVOREVOLE	CONTRARIO
Presidente Migani Fabrizio	Capogruppo FORZA ITALIA	4	X		
Galli Fabio	Capogruppo D.S.	13		X	
Galavotti Giorgio	Capogruppo LA MARGHERITA	3		X	
Bossoli Stelio	Capogruppo S.D.I.	1		X	
Montanari Emanuele	Capogruppo RINASCITA PER RICC.	1			
Airaudo Filippo	Capogruppo A.N.	5	X		
Cesarini Marzio	Capogruppo LISTA CIVICA.	1	X		
Delbianco Wilma	Capógruppo RIF. COMUNISTA	1	X		
Florio Arturo	Capogruppo FLORIO X RICCIONE	1	X		

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

Sulla pratica indicata in oggetto.

La trattazione del presente punto termina alle ore 22,00.

Copia del presente verbale è depositata, anche per estratto, nel fascicolo dell'atto deliberativo al quale si riferisce, perché possa essere consultato dai consiglieri; è inviata, a cura del segretario della commissione, al sindaco, all'assessore competente, al segretario comunale e all'ufficio di presidenza consiliare ed è allegata all'originale dell'atto deliberativo di riferimento.

Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabrizio Migani

IL VERBALIZZANTE
Ines Tomasson

Comune di Riccione

Provincia di Rimini

2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività economiche, sport, servizi sanitari e sociali, pubblica istruzione, turismo, cultura, servizi pubblici e patrimonio

VERBALE N° 4 DEL 27-02-2002

In data odierna, alle ore 20.30 , presso la Residenza comunale nella sala allo scopo destinata, si riunisce la 2^ Commissione consiliare permanente, **in seduta congiunta con la comissione consigliare permanente di controllo e garanzia,** per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno regolarmente convocata con avviso in data 21.02.2002 protocollo n° 5941.

Risultano presenti ed assenti alla seduta i sottoriportati componenti della Commissione (o i loro sostituti a fianco di ciascuno indicati):

COGNOME NOME	GRUPPO CONSILIARE	VO TI RAPPRESEN TATI	EVENTUALI SOSTITUTI	PRESENTI	ASSENTI
Presidente Manaresi Renzo	La Margherita	3		X	
Bernabei Bruno	D.S.	3,25			X
Guiducci Guglielmo	D.S.	3,25		X	
Imola Roberta	D.S.	3,25		X	
Renzini Ninfa	D.S.	3,25			X
Bossoli Stelio	S.D.I	1			X
Montanari Emauele	Rinascita per Riccione	1		X	
Barnabé Antonia	A.N.	2,5			X
Muccioli Stefano	A.N.	2,5		X	
Florio Arturo	Florio per Riccione	1			X
Ciabochi Valter	F.I.	4		X	
Cesarini Marzio	Lista Civica	1			X
Delbianco Wilma	R.C.	1		X	

Partecipa alla seduta la Sig.ra Tomassoni Ines, in qualità di Segretario della Commissione, anche con funzioni di verbalizzante.

VERBALE

OGGETTO:

1. Definizione delle aree per il commercio su aree pubbliche : mercati e posteggi isolati. Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione C.C. n° 49 dell'11.05.2000 e approvazione del regolamento dei mercati e dei posteggi isolati;

ALLEGATO ALL'ATTO C.C. N. 20 DEL 7/3/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Saracino

2. Deliberazione C.C. n° 38 del 12.04.2001. Fiere e fiere straordinarie. Modifiche fiera prepasquale;

Ad ore 21:05 difetta la presenza dell'Assessore competente a relazionare oltre che il numero legale della COMMISSIONE CONSIGLIARE PERMANENTE DI CONTROLLO E GARANZIA. Il consigliere Airaudo Filippo chiede che la seduta venga aggiornata ad altra data e che l'argomento venga rinviato dal Consiglio Comunale p.v. ad altra seduta consigliare sucessiva.

I presenti si associano tutti alla richiesta del Consigliere Airaudo il Consigliere Guiducci si astiene.

Copia del presente verbale è depositata, anche per estratto, nel fascicolo dell'atto deliberativo al quale si riferisce, perché possa essere consultato dai consiglieri; è inviata, a cura del segretario della commissione, al sindaco, all'assessore competente, al segretario comunale e all'ufficio di presidenza, che lo raccoglie in appositi fascicoli, distinti per commissione; infine, è allegata all'originale dell'atto deliberativo di riferimento.

Letto approvato sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
Comassoni Ines

Comune di Riccione

Provincia di Rimini

2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività economiche, sport, servizi sanitari e sociali, pubblica istruzione, turismo, cultura, servizi pubblici e patrimonio

VERBALE N° 5 DEL 05.03.2002

In data odierna, alle ore 21.00, presso la Residenza comunale nella sala allo scopo destinata, si riunisce la 2^ Commissione consiliare permanente, regolarmente convocata con avviso in data 28.02.2002 prot. n° 6883.

Risultano presenti ed assenti alla seduta i sottoriportati componenti della Commissione (o i loro sostituti a fianco di ciascuno indicati):

COGNOME NOME	GRUPPO CONSILIARE	VOTI RAPPRESENTATI	EVENTUALI SOSTITUTI	PRESENTI	ASSENTI
Presidente Manaresi Renzo	La Margherita	3		X	
Bernabei Bruno	D.S.	3,25	Galli Fabio	X	
Guiducci Guglielmo	D.S.	3,25		X	
Imola Roberta	D.S.	3,25		X	
Renzini Ninfa	D.S.	3,25		X	
Bossoli Stelio	S.D.I	1		X	
Montanari Emauele	Rinascita per Riccione	1			X
Barnabé Antonia	A.N.	2,5		X	
Muccioli Stefano	A.N.	2,5		X	
Florio Arturo	Florio per Riccione	1		X	
Ciabochi Valter	F.I.	4		X	
Cesarini Marzio	Lista Civica	1		X	
Delbianco Wilma	R.C.	1		X	

Partecipa alla seduta Tomassoni Ines, in qualità di Segretario della Commissione, anche con funzioni di verbalizzante.

Sono inoltre presenti:

- L'Assessore del Settore Attività Economiche Villa Loretta
-il Dirigente del Settore Attività Economiche Cianini Graziella.

Alle ore 21.00, costatata la presenza del numero legale, il Presidente procede dichiarando aperta la seduta.

ALLEGATO ALL'ATTO c e N. 20 DEL 7/3/2002

VERBALE

COMUNE DI RICCIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Saracino

Oggetto: Definizione delle aree per il commercio su aree pubbliche: mercati e posteggi isolati. Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione C.C. n° 49 dell'11.05.2000 e approvazione del regolamento dei mercati e dei posteggi isolati;

Inizio trattazione presente punto ore 21.00

Sintesi della discussione:

L'Assessore Villa illustra la piantina allegata al fascicolo del C.C. riguardante la disposizione dei banchi nel mercato annuale di Piazza Unità e vie limitrofe che si svolge il venerdì. Illustra inoltre anche alcuni punti del Regolamento che definisce prettamente tecnico.

Il Consigliere Del Bianco Wilma chiede come fanno i commercianti ad acquisire tale diritto e in che modo possono godere tale diritto.

L'Assessore Villa e la Dott.sa Cianini rispondono che il diritto si acquisisce con concessione del posteggio e concessione amministrativa, il limite di superficie è di mq 80 così come prevede l'art. 5 del Regolamento, la perdita del Diritto avviene quando il commerciante è assente per 3 mercati senza giustificazione.

Il Consigliere Cesarini chiede quando si sposterà il mercato.

L'Assessore Villa risponde non in tempi brevi comunque tra i commercianti ci sono pareri discordi al riguardo.

Il Consigliere Florio chiede di disciplinare la disposizione dei banchi sia per l'accesso che per un eventuale pronto soccorso.

L'Assessore Villa afferma che le corsie nel mercato sono a norma e tenuto conto che per spostare un banco si dovrebbe andare all'assegnazione del banco ex novo e i commercianti non sono disponibili a grandi modifiche.

Il Consigliere Airaudo chiede se i cancelli delle abitazioni della zona mercato devono essere lasciati liberi.

L'Assessore Villa risponde che in linea di massima i cancelli devono essere lasciati liberi così come previsto dall'art. 12 del Regolamento.

Il Consigliere Imola pone i seguenti quesiti:

1) Che vengono stabilite sanzioni per il non rispetto dell'orario;
2) Chiarimenti riguardo ai posteggi riservati ai produttori agricoli e alla vendita dei loro prodotti;

3) Norme igieniche sanitarie e di sicurezza;

4) Venditori non autorizzati ed eventuali penali;

Il Dirigente Dott.sa Cianini risponde ai punti 1,2 e 3 nel modo seguente:

1) L'orario non è di competenza del C.C., si stabilirà con atto del Dirigente ;

2) I produttori agricoli possono vendere solo i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende;

3) L'indicazione ci viene data a livello ministeriale, comunque l'AUSL sta lavorando per poter andare in deroga in certi casi;

L'Assessore Villa risponde al punto 4 dicendo che sono previste sanzioni ma non si può requisire la merce.

Il Dirigente Cianini interviene dicendo che alcuni hanno licenze di commercio itinerante, quindi non è un esercizio abusivo ma diventa un commercio per le aree consentite.

Il Consigliere Imola chiede che la lotta all'abusivismo sia attenta e seria.

Il Consigliere Florio chiede che venga disciplinata anche la distanza dei banchi in alto.

L'Assessore Villa risponde che è già disciplinata dal Regolamento.

La Commissione

con il seguente esito della votazione:		Gruppo consiliare (*)
Consiglieri presenti n° 12	Che rappresentano voti n° 29	==
Consiglieri astenuti n° 6	Che rappresentano voti n° 12	R.C.: DelBianco F.I.: Ciabochi Florio per Riccione: Florio A.N.: Barnabè Muccioli Lista Civica: Cesarini
Consiglieri contrari n° 0	Che rappresentano voti n° 0	
Consiglieri favorevoli n° 6	Che rappresentano voti n° 17	D.S.: Galli Guiducci Imola

		Renzini La Margherita: Manaresi S.D.I.: Bossoli

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

Sull'oggetto in questione.

La trattazione del presente punto termina alle ore 22.00.

Copia del presente verbale è depositata, anche per estratto, nel fascicolo dell'atto deliberativo al quale si riferisce, perché possa essere consultato dai consiglieri; è inviata, a cura del segretario della commissione, al sindaco, all'assessore competente, al segretario comunale e all'ufficio di presidenza, che lo raccoglie in appositi fascicoli, distinti per commissione; infine, è allegata all'originale dell'atto deliberativo di riferimento.

Letto approvato sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
Bonassoni Ines

(*) Occorre l'indicazione nominativa per gli astenuti e nel caso in cui i voti di Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo siano difformi.

Comune di Riccione
Provincia di Rimini

PARERI
(art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267)

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: MERCATI E POSTEGGI ISOLATI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE CC. N. 49 DEL 11/05/2000 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI.**

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

☑ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO

Riccione, 18 FEB. 2002

Il Dirigente
SETTORE SPORT/AA.EE./SERV. GIUNTA

REGOLARITA' CONTABILE

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ NON DOVUTO

Riccione, _____

Il Dirigente di Ragioneria

Si veda anche il verbale della 2^ Commissione consiliare permanente n° 4 del 27/2/2002.

Alle ore 21,05 difetta la presenza dell'Assessore competente a relazionare oltre che il numero legale della Commissione di controllo e garanzia.

Il Consigliere Airaudo chiede che la seduta venga aggiornata ad altra data e che l'argomento venga rinviato dal Consiglio comuanle p.v. ad altra seduta consiliare successiva.

I presenti si associano tutti alla proposta del Consigliere Airaudo; il Consigliere Guiducci si astiene.

Copia del presente verbale è depositata, anche per estratto, nel fascicolo dell'atto deliberativo al quale si riferisce, perché possa essere consultato dai consiglieri; è inviata, a cura del segretario della commissione, al sindaco, all'assessore competente, al segretario comunale e all'ufficio di presidenza consiliare ed è allegata all'originale dell'atto deliberativo di riferimento.

Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabrizio Migani

IL VERBALIZZANTE
Ines Tomassoni